



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7714 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dal

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Fonderico e Donatella Spinelli, con domicilio eletto presso lo studio legale Bonura Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;

*contro*

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Conferenza Unificata non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, recante

"Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)", in particolare all'art. 3, comma 4, e alla tabella D ove la stessa considera il Comune di Torino;

nonché, per quanto occorrer possa, dell'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisita nella seduta del 23 febbraio 2017;

di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale.

con motivi aggiunti depositati il 30/8/2017:

della nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale Risorse Materiali e delle tecnologie, prot. 0149440 dell'8.08.2017, ricevuta in data 10.08.2017;

di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la nota del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, prot. n. 92217 dell'1.08.2017, citata nella nota impugnata, e di tenore ignoto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comuni potenzialmente incisi da un'eventuale rimodulazione in termini sfavorevoli del contributo/finanziamento per effetto dell'eventuale accoglimento del gravame proposto da parte ricorrente, atteso il carattere scindibile del provvedimento gravato in proporzione e nei limiti dell'interesse azionato ed unicamente con riferimento alla posizione della parte originaria ricorrente (v. CdS IV 2203/2018);

Ritenuto che debba tenersi conto della posizione di controinteresse effettivamente ravvisabile in capo ai beneficiari dei contributi ovvero di tutti i comuni destinatari degli stanziamenti di cui alla Tabella D allegata al d.P.C.M., autorizzandosi l'integrazione del contraddittorio, dato l'elevato numero di destinatari, mediante la pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- l'identità della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame;
- 4.- l'indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati;
- 5.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica in forma semplificata;
- 6.- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba, in conseguenza di quanto disposto, pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza nonché dell'elenco nominativo dei comuni controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto, inoltre, che la P.A. resistente:

- b.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente decisione e l'elenco nominativo dei controinteressati;
- c.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "pubblicità legale"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della

data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che i disposti adempimenti debbano essere effettuati, quanto alla parte di competenza del ricorrente, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dispone che parte ricorrente proceda alla integrazione del contraddittorio processuale secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza pubblica dell'8 maggio 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carminé Volpe, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Anna Maria Verlengia**

**IL PRESIDENTE**  
**Carminé Volpe**

**IL SEGRETARIO**